

**CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA  
SU FONDAZIONI E SOCIETÀ CIVILE  
DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ**

**REGOLAMENTO**

**ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL CENTRO**

Presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino è istituito il Centro di ricerca interno denominato "Centro di documentazione e ricerca su fondazioni e società civile".

**ARTICOLO 2 –SCOPO E ATTIVITÀ**

Il Centro ha lo scopo di coordinare e sviluppare le attività di documentazione e ricerca aventi per oggetto gli attori della società civile e azioni che essi promuovono, con specifica attenzione alle fondazioni e ad altre forme organizzative attraverso cui si realizzano finalità di utilità sociale o di interesse generale. In particolare il Centro:

- promuove e realizza l'attività di documentazione e ricerca sulle fondazioni e le altre forme di organizzazione della società civile, conducendo studi e indagini nei settori sopra indicati;
- organizza un servizio di documentazione attraverso la creazione e l'implementazione di un apposito sito;
- promuove momenti di presentazione e discussione dei risultati del centro, delle ricerche e dei temi di interesse del centro.

Per realizzare questi scopi il Centro può realizzare o commissionare ricerche, concedere borse di studio e assegni di ricerca, creare banche dati, pubblicare paper, notiziari, libri, audiovisivi, organizzare seminari e convegni.

Il Centro si propone di operare in stretto contatto con gli organismi scientifici e culturali presenti nella regione Piemonte. Potrà in particolare collaborare attraverso apposite convenzioni con l'Ente Regione Piemonte e con tutti gli enti, pubblici e privati, che mostrino di condividere le sue finalità.

**ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AL CENTRO**

Al Centro partecipano i Docenti, i Ricercatori, gli Afferenti Temporanei e i Dottoranti del Dipartimento Culture Politica e Società che ne facciano richiesta al Comitato Scientifico.

Il Centro è aperto all'adesione di Docenti, Ricercatori, Afferenti Temporanei e Dottoranti di altri Dipartimenti che ne presentino richiesta, previa accettazione da parte del Comitato Scientifico.

**ARTICOLO 4 – RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse finanziarie del Centro derivano da:

- fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private, da lasciti, atti di liberalità e da proventi derivanti dalle attività istituzionali o da attività per conto terzi;
- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro per soggetti pubblici o privati, in seguito ad affidamento diretto o alla partecipazione a bandi o selezioni pubbliche;

- fondi derivanti dalle tariffe di iscrizione pagate dai partecipanti alle attività formative del Centro;
- finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati.

#### ARTICOLO 5 – STRUTTURA E SEDE

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dal Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Il Centro ha sede presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino.

#### ARTICOLO 6 – ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

- Il Comitato Scientifico
- Il Consiglio Direttivo
- Il Direttore

#### ARTICOLO 7 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. È composto, in prima applicazione:

- dai Docenti e Ricercatori dell'Università di Torino aderenti al Centro;
- dal Direttore del Centro;

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore del Centro e, in caso di suo impedimento, da un suo rappresentante. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati. La qualità di membro si perde per gravi motivi. Il provvedimento di esclusione è motivato ed è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi.

Il Comitato scientifico

- designa il Direttore al proprio interno;
- determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
- determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
- approva la proposta di budget del Consiglio Direttivo;
- nomina i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo scelti al proprio interno;
- approva le proposte di modifica al presente Regolamento;
- delibera in merito alla cooptazione di membri esterni.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata del direttore o di 3 membri del Comitato.

#### ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Direttore del Centro;
- da un numero, compreso tra 3 e 5, di membri designati dal Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore che lo convoca almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Il Consiglio Direttivo:

- esegue tutte le decisioni assunte dal Comitato Scientifico;
- redige la proposta di budget;
- approva la relazione annuale delle attività svolte dal Consiglio predisposta dal Direttore;
- delibera sulla stipula di convenzioni e/o i contratti.

## ARTICOLO 9 – IL DIRETTORE

Il Direttore è designato dal Comitato Scientifico al proprio interno.

Il Direttore:

- rappresenta il Centro e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, un Vice Direttore che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;

## ARTICOLO 10 – AFFERENZE AL CENTRO

Il Comitato Scientifico può vagliare le domande di afferenza di membri esterni all'Ateneo individuati tra funzionari pubblici, professionisti e studiosi in pensione o non strutturati con rilevanti competenze nel campo della ricerca sulle Fondazioni, il Capitale Sociale e la Società civile.

Gli afferenti partecipano alle discussioni sulle linee di ricerca e sulla programmazione delle attività del Centro.

## ARTICOLO 11 – VERBALI DELLE RIUNIONI

Delle riunioni del Consiglio è redatto regolare verbale che, firmato dal Direttore e dal Segretario, viene reso pubblico.

## ARTICOLO 12 – DURATA

La durata del Centro è fissata in tre anni, tacitamente rinnovabili, salvo espresso scioglimento deliberato dal Consiglio.

Lo scioglimento del Centro è proposto dal Consiglio Direttivo su delibera assunta a maggioranza dei due terzi e decretato dal Rettore che determina la destinazione del patrimonio del Centro.

## ARTICOLO 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico o dal Consiglio di Dipartimento.

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello statuto dell'Università e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.